



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 16-02-2018

sessione ordinaria - prima convocazione

Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **Febbraio** alle ore **17:08** e segg. nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza **SILVIA FERRINI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
CERULLI ARTURO	SINDACO	X	
SCHIANO PRISCILLA	CONSIGLIERE	X	
LUBRANO MICHELE	CONSIGLIERE	X	
ARIENTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
ORSINI CHIARA	CONSIGLIERE	X	
TORTORA AFFRICO	CONSIGLIERE		X
SCLANO FABIANA	CONSIGLIERE	X	
AMATO UMBERTO	CONSIGLIERE	X	
CAPITANI WALTER	CONSIGLIERE	X	
FERRINI SILVIA	PRESIDENTE	X	
RONCOLINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
LUCIGNANI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
BAGNOLI AZELIO	CONSIGLIERE	X	
CANALICCHIO MARIA ROSA	CONSIGLIERE		X
CERULLI DANILO	CONSIGLIERE	X	
LAURO VIVIANA	CONSIGLIERE	X	
POGGIOLI ANNA	CONSIGLIERE	X	

Totale Presenti: 15 – Totale Assenti: 2

Partecipa il **VICE SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **LUCIANO PIGNATELLI**, incaricato della redazione del presente verbale.

Sono designati i Sigg. ri **LUCIGNANI ALESSANDRO - CERULLI DANILO** quali scrutatori.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto (ore 18:17)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 1.200.000,00, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, che garantisce la copertura del 70,67% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 1.698.053,00, come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018:

SERVIZIO	COSTO
Illuminazione pubblica	€ 386.700,00
Tutela del Patrimonio artistico e culturale	€ 155.851,00
Servizi cimiteriali	€ 57.500,00
Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico	€ 255.000,00
Servizi socio assistenziali	€ 761.890,00
Servizi di protezione civile	€ 24.500,00
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 56.612,00
COSTO COMPLESSIVO	€ 1.698.053,00

Richiamata la delibera C.C. n. 31 del 09.03.2017 con al quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

Visti:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del quale *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato;

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) l' aliquota da applicare ai fini TASI nella seguente misura: 1 (UNO) per mille;

2) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo dell'imposta calcolata applicando le tariffe sopra indicate, la restante parte del 90% è versata dal titolare del diritto reale;

3) di stabilire in attuazione dell'articolo 13 del regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni che tengono conto della capacita contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE:

- 100% di riduzione del tributo per nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.000,00;
- 50% di riduzione del tributo per nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra 6.001,00 ed € 10.000,00;
- 30% di riduzione del tributo per nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra 10.001,00 ed € 15.000,00;

4) di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 1.200.000,00 che garantisce la copertura del 70,67% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 1.698.053,00, come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018:

SERVIZIO	COSTO
Illuminazione pubblica	€ 386.700,00
Tutela del Patrimonio artistico e culturale	€ 155.851,00
Servizi cimiteriali	€ 57.500,00
Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico	€ 255.000,00
Servizi socio assistenziali	€ 761.890,00
Servizi di protezione civile	€ 24.500,00
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 56.612,00
COSTO COMPLESSIVO	€ 1.698.053,00

5) dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presidente : Legge l'oggetto.

Il Presidente constatato che non ci sono interventi pone in votazione la proposta di delibera e la votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	15
COMPONENTI ASSENTI:	01 (Canalicchio, Tortora)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	15
VOTI A FAVORE:	11
VOTI CONTRARI	04 (Poggioli, Lauro, Bagnoli, Cerulli D.)

D E L I B E R A

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, DI CUI SOPRA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	15
COMPONENTI ASSENTI:	01 (Canalicchio, Tortora)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	15
VOTI A FAVORE:	15
VOTI CONTRARI	00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
SILVIA FERRINI

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LUCIANO PIGNATELLI

=====

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.